



buono a sapersi

Circolare n. 07 del 21 febbraio 2019

MODELLO ISTANZA ROTTAMAZIONE LITI FISCALI

Definito il modello da utilizzare per la definizione agevolata liti pendenti, approvato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate attraverso il provvedimento n. 39209/2019, congiuntamente alle istruzioni e regole per aderire alla rottamazione delle controversie tributarie, secondo quanto sancito dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 (articolo 6, comma 15, del DI 119/2018).

REQUISITI

L'istanza di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti deve essere sottoscritta dal soggetto che ha avanzato l'atto introduttivo del giudizio o da colui che è subentrato o ne ha legittimazione. Si possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria con oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, incluso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per cui il processo non sia stato chiuso con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda.

MODELLO E SCADENZE

All'interno del modello di richiesta, nelle sezioni specifiche, si dovranno trovare le informazioni funzionali ad identificare:

- il soggetto richiedente,
- la controversia tributaria oggetto di definizione,



buono a sapersi

Circolare n. 07 del 21 febbraio 2019

- l'atto impugnato,
- l'importo dovuto per la definizione,
- le relative modalità di pagamento.

L'istanza di rottamazione delle liti pendenti è presentabile solo per via telematica entro il termine del 31 maggio 2019: un modulo per singola controversia tributaria autonoma, relativa al singolo atto impugnato.

La richiesta di definizione è esente dall'imposta di bollo.

La comunicazione può svolgersi per via diretta da parte dei contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ovvero ricorrendo ad un intermediario.

In tale ultima eventualità, l'incaricato dovrà rendere al contribuente:

- copia della domanda di definizione contenente anche il riquadro relativo all'impegno alla trasmissione telematica;
- copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta ricezione della domanda e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

C'è anche la possibilità di portarsi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che certificherà la presentazione della richiesta stampando al contribuente il numero di protocollo attribuito.

PAGAMENTO

L'importo da versare per la definizione agevolata delle liti pendenti può essere versato in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali (solo se gli importi da versare superano mille euro).

La prima, o unica rata, dovrà essere necessariamente pagata entro il termine del 31 maggio 2019.

Le scadenze delle rate successive alla prima:

- il 31 agosto,
- il 30 novembre,
- il 28 febbraio,
- il 31 maggio

di ciascun anno a partire dal 2019.

Relativamente alle rate successive alla prima, si dovranno anche versare gli interessi legali a partire dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Il provvedimento delle Entrate sottolinea che, alla stregua delle richieste di definizione qualora ci siano più istanze di rottamazione, essendo ogni controversia autonoma, anche il versamento deve procedere in maniera separata per singola domanda di rottamazione.

L'Agenzia delle Entrate si impegna inoltre a fornire, nel prossimo futuro, un apposita risoluzione riportante i codici tributo per il versamento delle somme.